

N. 506

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LUBRANO DI RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

Disciplina delle società sportive dilettantistiche

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso delle ultime legislature sono stati presentati vari progetti di legge finalizzati al riordino della disciplina dello sport in una prospettiva di rivisitazione globale dell'attuale normativa.

In materia, peraltro, emerge come prioritaria la regolamentazione dello sport dilettantistico, finora non oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore che si è limitato a dettare disposizioni in materia di sport professionistico (legge 23 marzo 1981, n. 91: «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti») e, più recentemente, a disciplinare la vigilanza dei poteri pubblici nei confronti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (legge 30 maggio 1995, n. 203: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport»), demandata, dopo l'abrogazione referendaria della legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, all'«Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi», inquadrato nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1994 e 10 marzo 1994).

Si ritiene, dunque, di rispondere alla domanda diffusa in tutti i settori della società civile (enti locali, scuole e università, associazioni private e singoli cittadini) di razionalizzare l'intervento pubblico preordinato al sostegno e alla promozione del cosiddetto «sport di base».

Con il presente progetto si intende soddisfare tale esigenza dando anzitutto una chiara definizione delle società sportive dilettantistiche e istituendo presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano appositi registri finalizzati all'accesso ad agevolazioni finanziarie e tributarie per le società dilettantistiche.

Criterio guida della disciplina è la salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo evitando di entrare nel merito dei relativi aspetti tecnici e disciplinari.

Nel rispetto di questo principio sono state articolate le competenze dei pubblici poteri e quelle degli organismi sportivi determinando i conseguenti punti di raccordo sulla base di un equo quanto necessario contemperamento delle rispettive sfere di interesse.

A sostegno dello sport dilettantistico sono previste provvidenze finanziarie e agevolazioni fiscali.

Quanto alle misure di carattere finanziario viene istituito un «Fondo centrale di garanzia per le società sportive dilettantistiche» che, finanziato dai proventi dei concorsi pronostici gestiti dal CONI, provvede sia a garantire i mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo sia all'erogazione di contributi per l'impiantistica sportiva.

Sotto il profilo fiscale il regime di favore per le società sportive dilettantistiche si sostanzia in agevolazioni in materia di IVA e di IRPEF e in una speciale franchigia fiscale limitatamente agli oneri tributari connessi a quattro manifestazioni sportive annuali a fini promozionali dell'attività sportiva.

Passando all'illustrazione dei tratti salienti delle singole disposizioni si precisa quanto segue.

L'articolo 1 intende chiarire il concetto basilare dell'intero impianto legislativo consentendo, con una formulazione di ampio respiro, la più estesa libertà di scelta relativamente alla forma giuridica che le società sportive dilettantistiche possono assumere.

Escluso in ogni caso lo scopo di lucro, si è peraltro ritenuto di consentire attività, quali l'organizzazione di circoli ricreativi, collaterali all'ambito sportivo vero e proprio che deve comunque rivestire carattere di preminenza.

La norma è strutturata in modo da contemperare il principio della libera organizzazione societaria, quale espressione tipica dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, con l'obbligo di affiliazione e di registrazione, indispensabili presupposti per essere soggetti attivi di tale ordinamento applicandone le regole tecniche nello svolgimento dell'attività sportiva.

Il rinvio all'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, norma anch'essa di carattere definitorio, vale ad escludere dall'ambito di applicazione del disegno di legge lo sport professionistico.

L'articolo 2 disciplina la costituzione e fissa i requisiti delle società sportive dilettantistiche.

Il comma 1 prevede l'atto pubblico per conferire la dovuta solennità formale al momento costitutivo della società, con le conseguenze che ne scaturiscono sotto il profilo civilistico.

Il comma 2 detta i contenuti minimi essenziali dell'atto costitutivo e dello statuto.

In sintonia con il disposto dell'articolo 1 fissa una serie di requisiti sia «in negativo», quali l'assenza del fine di lucro e il divieto, per le società di capitali, di intestare quote o azioni a persone giuridiche di qualsiasi natura, che «in positivo», quali l'obbligo di reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva e quello di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società.

Completa la fattispecie l'obbligo di conformarsi alle norme tecniche del CONI, del Comitato internazionale olimpico (CIO) e delle federazioni sportive nazionali e internazionali, suggellando così l'appartenenza della società all'ordinamento sportivo inteso nella sua più ampia accezione.

L'articolo 3 disciplina l'istituto dell'affiliazione.

La determinazione dei relativi tempi e modalità si rende necessaria essendo l'affiliazione stessa uno dei requisiti essenziali ai fini dell'iscrizione nei registri di cui al successivo articolo 4.

Sotto il profilo procedurale la norma prevede il ricorso alla giunta esecutiva del

CONI contro il provvedimento di diniego dell'affiliazione.

La previsione si inquadra opportunamente nella logica di un ordinamento che, in quanto autonomo, dispone di propri organi di giustizia.

L'articolo 4, punto nodale della disciplina in argomento, opera nel senso della regionalizzazione della materia, in armonia con la tendenza al decentramento che, specie dopo il *referendum* abrogativo della legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, risponde alla diffusa esigenza di avvicinare interessi di rilevanza locale ai centri istituzionali espressione delle autonomie territoriali.

D'altro canto, al fine di mantenere l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale si è ritenuto di affidare ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di istituzione e tenuta dei registri.

Il meccanismo surrogatorio, di cui al comma 3, che prevede l'esercizio di poteri sostitutivi in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, mediante la nomina di un commissario *ad acta*, non costituisce una contraddittoria interferenza del Governo in funzioni che si intendono delegare alle regioni, ma appare come indispensabile rimedio a fronte di preventivabili atteggiamenti omissivi.

Trattando del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di sport non può, peraltro, sottacersi la considerazione che si versa in materia tuttora oggetto di decretazione di urgenza e, come tale, esposta a possibili mutamenti dei quali occorrerà tenere conto valutando l'esito dei lavori parlamentari.

Il regime impugnatorio di cui al comma 6 si giustifica in considerazione della peculiarità degli interessi deducibili in giudizio e della rilevanza che il decorso del tempo assume nella loro tutela.

L'articolo 5 istituisce, presso l'Istituto per il credito sportivo, uno speciale «Fondo centrale di garanzia per le società sportive dilettantistiche».

Il fondo, con personalità giuridica e gestione autonoma, è vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Benchè finalità principale della struttura sia la garanzia dei mutui contratti dalle società dilettantistiche con l'Istituto per il credito sportivo, il fondo provvede, altresì, all'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui contratti con l'Istituto medesimo, relativi alla costruzione ed al miglioramento di impianti sportivi. Gli organi del fondo e la relativa composizione sono regolati dal comma 4. Con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettate norme per la disciplina particolareggiata in ordine all'organizzazione, al funzionamento ed alla gestione del fondo, con riguardo anche ai criteri di intervento ed alle procedure di controllo.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite dal versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ad esso riservati.

Per garantire funzionalità in tempi rapidi al fondo è prevista una dotazione iniziale secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione.

L'articolo 6 stabilisce il trattamento fiscale delle società sportive dilettantistiche, prevedendo, da un lato, l'estensione a tali soggetti della disciplina già prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le associazioni sportive dilettantistiche, e introducendo, dall'altro, una forma agevolativa per la raccolta dei fondi.

Il comma 1 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitando alle società sportive dilettantistiche quelle disposizioni agevolative già rivolte alle associazioni sportive in generale.

Il comma 2 modifica il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, per favorire la promozione dell'attività sportiva dilettantistica, consente la deducibilità, ai fini IRPEF ed IRPEG, delle erogazioni in

denaro effettuate a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, entro il limite massimo di un milione di lire.

Il comma 3 prevede una franchigia fiscale per quattro manifestazioni sportive all'anno, destinate alla raccolta di fondi per la promozione dell'attività sportiva.

I corrispettivi ed i proventi, anche derivanti da prestazioni pubblicitarie, da sponsorizzazioni, da riprese e trasmissioni radiotelevisive, non saranno soggetti, nei limiti di un volume d'affari di lire 100 milioni per ogni manifestazione, alle imposte sui redditi ed all'IVA.

Le manifestazioni stesse non dovranno assolvere l'imposta sugli spettacoli, l'imposta comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

Potranno beneficiare di tali agevolazioni le società sportive dilettantistiche iscritte nei registri di cui all'articolo 4.

Vengono demandate ad un decreto del Ministro delle finanze, le modalità di comunicazione agli uffici finanziari.

Al fine di rendere «attuale» la disposizione di cui al comma 3, il comma 4 prevede poi un meccanismo per l'aggiornamento annuale del limite di franchigia, meccanismo, tra l'altro, già previsto dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, per consentire l'adeguamento del parametro che discrimina le associazioni sportive «minime».

Il comma 5 espressamente estende alle società sportive dilettantistiche e ai loro consorzi la disciplina già prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le associazioni sportive dilettantistiche, con l'ulteriore precisazione che, anche ai fini dell'individuazione del regime contabile di tali soggetti, risultano irrilevanti le attività previste al comma 3.

L'articolo 7 si occupa del controllo sulla permanenza dei requisiti per la iscrizione nel registro delle società sportive dilettantistiche.

In coerenza con l'intero impianto normativo e con il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, la verifica dei requisiti che ogni ente deve possedere per l'affiliazio-

ne ad una federazione sportiva nazionale è lasciata ad un'autonoma regolamentazione delle competenti istituzioni dell'ordinamento sportivo.

L'articolo prevede che le regioni effettuino almeno ogni due anni con le modalità che riterranno opportune (quindi anche mediante, ad esempio, autocertificazione) un controllo ed una verifica sulla permanenza delle condizioni per l'iscrizione dei vari enti nel registro.

Alle regioni sono, altresì, attribuiti poteri strumentali per effettuare, in qualsiasi momento, verifiche più approfondite per valutare il rispetto non solo formale ma anche sostanziale dei requisiti previsti per l'iscrizione.

Le regioni potranno chiedere atti e documenti contabili ed esaminare i verbali delle delibere degli organi sociali, al fine di verificare la effettiva applicazione di quelle regole statutarie particolari che costituiscono le caratteristiche più significative e più innovative delle società sportive dilettantistiche, il cui mancato rispetto vanificherebbe gli obiettivi e le finalità della presente proposta (divieto di scopo di lucro, reinvestimento di eventuali utili, incompatibilità, di-

vieto di intestare azioni o quote a persone giuridiche, esercizio prevalente di attività sportiva).

I poteri di vigilanza e verifica attribuiti alla regione potranno, altresì, essere sollecitati da chiunque abbia interesse al regolare funzionamento della società iscritta nel registro.

Si tratta di una iniziativa diffusa, indispensabile, considerata la particolare importanza che la trasparenza e la *par condicio* rivestono nel mondo dello sport e che la regione, attesa l'attuale struttura, difficilmente sarebbe in grado di effettuare un penetrante controllo di tipo sostanziale su tutte le società iscritte.

Con l'articolo 8 vengono disciplinati i controlli di carattere igienico-sanitario, atteso il particolare rilievo che rivestono nell'ambito di un'attività di grande rilevanza sociale.

La disposizione sanziona con la chiusura dell'impianto l'eventuale persistenza delle irregolarità accertate dopo la scadenza di un termine, da ritenersi perentorio, entro il quale la società deve provvedere ad eliminare la situazione oggetto della contestazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione di società sportive dilettantistiche)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per società sportive dilettantistiche le associazioni, le fondazioni, le società, i circoli ricreativi, gli enti e gli organismi che hanno per oggetto preminente l'attività sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che sono iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della presente legge, e che non inquadrano sportivi professionisti ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Art. 2.

(Costituzione delle società sportive dilettantistiche)

1. Le società sportive dilettantistiche sono costituite con atto pubblico.

2. L'atto costitutivo e lo statuto delle società sportive dilettantistiche, ferme restando le disposizioni del codice civile, devono prevedere:

a) l'oggetto sociale che deve essere conforme alle disposizioni della presente legge e deve espressamente escludere ogni scopo di lucro;

b) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nella stessa società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;

c) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società sportive comunque costituite che svolgano attività concorrenti;

d) l'incompatibilità della qualità di socio con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo, o con ogni altro tipo di rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale con la società sportiva;

e) la devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società;

f) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, del Comitato internazionale olimpico e delle Federazioni sportive internazionali nonchè agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali.

3. L'atto costitutivo e lo statuto delle società sportive dilettantistiche, aventi la forma di società di capitali, possono sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle quote o azioni e devono prevedere, oltre a quanto prescritto nel comma 2, anche il divieto di intestare quote o azioni a persone giuridiche di qualsiasi natura.

Art. 3.

(Affiliazione delle società sportive dilettantistiche)

1. Le società sportive dilettantistiche presentano domanda di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI. Il certificato di affiliazione è rilasciato entro trenta giorni, verificata la rispondenza dell'oggetto sociale alla finalità sportiva nonchè dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'ordinamento sportivo.

2. Il diniego di affiliazione è motivato e notificato entro sessanta giorni. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

3. La Federazione sportiva nazionale o l'Ente di promozione sportiva può revocare l'affiliazione per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. Avverso il provvedimento motivato di revoca è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

4. Le società sportive dilettantistiche aventi la forma di società di capitali, prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo ai sensi del primo comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono ottenere l'affiliazione. Entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal terzo comma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione sportiva nazionale o l'Ente di promozione sportiva cui sono affiliate; gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento di tale obbligo.

5. Le società sportive dilettantistiche comunicano alla Federazione sportiva nazionale o all'Ente di promozione sportiva cui sono affiliate ogni variazione dello statuto e ogni modificazione concernente gli amministratori e i revisori dei conti entro venti giorni dalla corrispondente deliberazione.

Art. 4.

(Registri delle società sportive dilettantistiche)

1. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione, di tenuta e di pubblicità dei registri delle società sportive dilettantistiche da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, provvedono all'istituzione dei registri delle società sportive dilettantistiche.

3. In caso di inadempienza, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con proprio decreto alla nomina di un commissario *ad acta*.

4. L'iscrizione della società sportiva dilettantistica al registro di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano i criteri

per la revisione biennale dei registri di cui al comma 1 e, sentito il CONI, dispongono con provvedimento motivato la cancellazione dagli stessi delle società sportive dilettantistiche per le quali siano venuti a mancare uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione.

6. Avverso il provvedimento di cancellazione delle società sportive dilettantistiche dai registri di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Art. 5.

(Fondo centrale di garanzia per le società sportive dilettantistiche)

1. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il «Fondo centrale di garanzia per le società sportive dilettantistiche», di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo ha la funzione di garantire i mutui contratti dalle società sportive dilettantistiche con l'Istituto per il credito sportivo, o, in alternativa, di erogare alle stesse contributi in conto interessi sui mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo per la costruzione ed il miglioramento degli impianti sportivi.

3. Il fondo ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Sono organi del fondo: il presidente; il comitato amministrativo; il collegio sindacale. Il presidente è scelto tra i membri del comitato amministrativo ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Il comitato amministrativo è composto di cinque membri dei quali uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, uno in rappresentanza delle regioni indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno in rappresentanza del CONI ed uno in

rappresentanza dell'Istituto per il credito sportivo. Il collegio sindacale è composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del tesoro e del CONI.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, su proposta del comitato amministrativo del fondo, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sono disciplinate le norme sull'organizzazione, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento, sui criteri e sulle modalità di intervento del fondo e sulle procedure di verifica e controllo.

6. Le disponibilità finanziarie del fondo sono costituite dal versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ad esso riservati a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342. Il regolamento di cui al comma 5 del presente articolo stabilisce criteri e modalità per la costituzione della dotazione iniziale del fondo.

Art. 6.

(Agevolazioni tributarie a favore delle società sportive dilettantistiche)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, sono soppresse le parole: «e sportive»;

b) nell'articolo 4, quarto comma, terzo periodo, sono soppresse le parole: «o sportive»;

c) nell'articolo 4, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità ai fini istituzionali delle

società sportive dilettantistiche ai propri soci, associati o partecipanti, ad altri enti sportivi e loro associati ed ai tesserati delle rispettive organizzazioni locali, nazionali ed internazionali, non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali.»;

d) nell'articolo 4, quinto comma, le parole: «e sportive», sono sostituite dalle seguenti: «e delle società sportive dilettantistiche».

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *h*), è inserita la seguente lettera:

«*h-bis*) le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche, per la promozione dell'attività sportiva, entro il limite massimo di un milione di lire»;

b) nell'articolo 65, comma 2, dopo la lettera *c-quinquies*), è aggiunta la seguente lettera:

«*c-sexies*) le erogazioni liberali in denaro, effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche, per la promozione dell'attività sportiva, entro il limite massimo di un milione di lire».

3. Le società sportive dilettantistiche, singole o consorziate, hanno la facoltà di organizzare annualmente quattro manifestazioni sportive per la raccolta dei fondi per la promozione dell'attività sportiva, previa comunicazione agli uffici finanziari da effettuarsi secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi ed i proventi, anche derivanti da prestazioni pubblicitarie, da sponsorizzazioni, da riprese e trasmissioni radiotelevisive, non sono soggetti, nei limiti di un volume di affari di lire 100 milioni per ogni manifestazione sportiva, alle imposte sui redditi ed all'IVA. Le manifestazioni di cui al presente comma non sono soggette all'imposta sugli spettacoli, all'imposta comunale per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.

4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente. Con il medesimo decreto si stabilisce l'adeguamento del limite di lire 100 milioni di cui al comma 3, nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

5. Alle società sportive dilettantistiche ed ai loro consorzi, si applicano le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della predetta legge, i corrispettivi ed i proventi di cui al comma 3 del presente articolo non sono considerati come conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.

Art. 7.

(Controlli sulle società sportive dilettantistiche)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano l'attività di vigilanza sul rispetto dei requisiti per l'iscrizione al registro delle società sportive dilettantistiche. Restano fermi i controlli di competenza del CONI e delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva per quanto attiene ai requisiti necessari all'affiliazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere alle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro gli atti, i documenti contabili ed i verbali delle deliberazioni degli organi sociali al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nell'atto costitutivo e nello

statuto, concernenti il reinvestimento degli utili, le incompatibilità per gli amministratori ed i dirigenti, il divieto di intestare quote od azioni a persone giuridiche, lo svolgimento preminente di attività sportive.

3. I poteri di vigilanza possono essere sollecitati da chiunque abbia interesse al regolare funzionamento delle società sportive dilettantistiche.

Art. 8.

(Controlli igienico-sanitari sulle società sportive dilettantistiche)

1. L'unità sanitaria locale competente per territorio verifica il rispetto delle norme igienico-sanitarie nella manutenzione e tenuta degli impianti ove si svolge l'attività delle società sportive dilettantistiche, ed in particolare accerta che gli ambienti siano idonei alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni.

2. L'unità sanitaria locale, d'ufficio o sollecitata da chiunque vi abbia interesse, può disporre ispezioni ed accertamenti, inviando proprio personale avente la qualifica di ispettore d'igiene.

3. L'unità sanitaria locale, accertata la violazione delle norme di cui al comma 1 ovvero l'inidoneità degli ambienti alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni, fissa un termine entro il quale la società sportiva dilettantistica deve provvedere all'eliminazione della situazione contestata.

4. L'unità sanitaria locale, nel caso in cui accerti l'omessa eliminazione della situazione contestata ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme in materia igienico-sanitaria, ordina la chiusura degli impianti e ne dà notizia alla Federazione sportiva nazionale o all'Ente di promozione sportiva cui la società è affiliata. La Federazione sportiva o l'Ente affiliante, entro trenta giorni dal ricevimento della notizia e valutata la gravità della situazione, possono disporre la revoca dell'affiliazione.

